

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
94/C 138/01	ECU.....	1
94/C 138/02	Aiuti di Stato — C 10/94 (ex NN 104/93, ex NN 126/93) — Grecia (1)	2
94/C 138/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.455 — Banco de Santander/Banesto) (1)	3
94/C 138/04	Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico relativo ai concimi che potrebbero ottenere la denominazione «Concime CEE» ai sensi della direttiva 76/116/CEE	4
94/C 138/05	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiera detti magnetici a grani orientati originari della Russia	8
94/C 138/06	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese	9
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
94/C 138/07	Fornitura di varie apparecchiature scientifiche	11

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
94/C 138/08	Bando con invito a manifestare il proprio interesse per la partecipazione a ricerche e a prestazioni di consulenze nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

19 maggio 1994

(94/C 138/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,7349	Dollaro USA	1,16764
Corona danese	7,56399	Dollaro canadese	1,60668
Marco tedesco	1,93186	Yen giapponese	120,991
Dracma greca	287,555	Franco svizzero	1,64673
Peseta spagnola	159,278	Corona norvegese	8,36382
Franco francese	6,61306	Corona svedese	8,96960
Sterlina irlandese	0,787405	Marco finlandese	6,31228
Lira italiana	1849,58	Scellino austriaco	13,5867
Fiorino olandese	2,16761	Corona islandese	82,6924
Scudo portoghese	199,352	Dollaro australiano	1,60170
Sterlina inglese	0,774299	Dollaro neozelandese	1,99188
		Rand sudafricano	4,28145

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 10/94 (ex NN 104/93, ex NN 126/93)

Grecia

(94/C 138/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente aiuti che la Grecia ha deciso di concedere a favore di Hellenic Shipyards plc e di Neorion Shipyards of Syros plc**

Con la lettera che segue la Commissione ha informato il governo greco circa la sua decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2.

«Il 23 dicembre 1992 la Commissione ha deciso che l'aiuto concesso sotto forma di cancellazione dei debiti a favore dei cantieri pubblici in Grecia era compatibile con il disposto dell'articolo 10 della settima direttiva e poteva sostituire tutti gli altri aiuti concessi ad armatori in Grecia a partire dal 1987.

Con lettera del 27 gennaio 1993 il governo ellenico è stato informato della decisione della Commissione.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione di tale lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione ha adottato questa decisione in quanto il governo ellenico si era impegnato a privatizzare oppure a chiudere i cantieri entro il 31 marzo 1993 benché soltanto il 49 % delle attività di Hellenic Shipyards fosse giustificato da interessi di difesa nazionale.

Con lettera del 18 marzo 1993 il governo greco ha chiesto un'ulteriore proroga della scadenza del 31 marzo 1993 almeno fino al 30 settembre 1993.

Nella sua lettera di risposta del 26 marzo 1993 la Commissione ha dichiarato di non poter modificare la propria posizione. Con lettere del 15 aprile e del 18 maggio 1993 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla privatizzazione o sulla procedura di chiusura.

Il governo greco ha risposto con lettera datata 2 giugno 1993 dalla quale risultava che i negoziati concernenti la vendita di Hellenic Shipyards, mediante asta pubblica, erano giunti ad un punto molto avanzato con un consorzio di armatori greci che avrebbe anche rilevato le attività navali di carattere militare del cantiere. La vendita di Neorion Shipyard era stata decisa dopo un'asta pubblica. L'acquirente era una società privata che agiva in collaborazione con membri del personale dell'impresa. Tuttavia restava da risolvere un aspetto legale in quanto l'offerta era stata fatta dopo che era scaduto il termine fissato per l'asta pubblica.

Quanto alla ristrutturazione finanziaria dei cantieri a norma dell'articolo 10 della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale, nel 1991 il governo ellenico aveva deciso la cancellazione di debiti per 44 miliardi di dracme a favore di Hellenic e per 16,5 miliardi di dracme a favore di Neorion.

A questo proposito si è svolta una riunione bilaterale ad Atene il 29 giugno 1993.

Dalla riunione è emerso che gli altri problemi concernenti le condizioni relative alla vendita del cantiere Hellenic non erano stati risolti e che il cantiere era ancora da vendere. Quanto al cantiere Neorion, mancava soltanto la firma dei contratti.

Dopo le elezioni del 10 ottobre 1993 la Commissione, con lettera del 3 novembre 1993, ha chiesto informazioni al nuovo governo sugli ultimi sviluppi e sul modo in cui intendeva assolvere l'impegno di vendere oppure di chiudere i cantieri.

Il governo ellenico ha risposto con lettera del 23 novembre 1993 indicando che Hellenic Shipyards e Neorion Shipyards non erano stati chiusi né venduti, che il 22 ottobre 1993 la Banca del Pireo aveva completato uno studio speciale di valutazione di soluzioni per la privatizzazione di Hellenic e che il governo greco avrebbe cercato di trovare una soluzione al più presto. Tra le sue immediate priorità figurava l'esame di un nuovo dispositivo legale per la privatizzazione di Neorion.

La Commissione riconosce che il governo greco ha compiuto uno sforzo per assolvere i suoi impegni avendo già privatizzato i due cantieri Elefsis e NAFSI. Tuttavia i cantieri Hellenic e Neorion continuano ad essere di proprietà dello Stato. Di conseguenza la Commissione è costretta ad avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti alla privatizzazione per un importo di 44 miliardi di dracme a favore di Hellenic Shipyards e di 16,5 miliardi di dracme a favore di Neorion Shipyards.

Nel corso della procedura, il governo ellenico potrà continuare a cercare una soluzione per i due cantieri.

Nel quadro della procedura, la Commissione invita pertanto il governo greco a comunicarle le sue osservazioni entro due mesi dalla data della presente lettera.

La Commissione fa inoltre presente al governo greco che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri e ai terzi interessati mediante pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate alla Grecia.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.455 — Banco de Santander/Banesto)

(94/C 138/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 maggio 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di tale concentrazione Banco de Santander, SA acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo di Banco Español de Crédito, SA (Banesto) tramite l'acquisto della partecipazione di maggioranza che detiene il «Fondo de Garantía de Depósitos» (istituto di garanzia del sistema finanziario spagnolo) in Banesto.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Banco de Santander: attività bancarie e finanziarie,
 - per Banesto: attività bancarie e finanziarie, controllo di un gruppo industriale.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [telefax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.455 — Banco de Santander/Banesto, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico relativo ai concimi che potrebbero ottenere la denominazione «Concime CEE» ai sensi della direttiva 76/116/CEE

(94/C 138/04)

NOTA INTRODUTTIVA

La Commissione delle Comunità europee e gli esperti degli Stati membri ritengono opportuno che d'ora in poi tutti coloro che intendono richiedere l'inserimento di un nuovo fertilizzante nell'elenco di quelli autorizzati a esibire la denominazione CEE si attengano al modello previsto dalla guida all'elaborazione del fascicolo tecnico presentato qui di seguito.

In tal modo il richiedente conoscerà con precisione le informazioni richieste dagli organismi nazionali e da quelli comunitari.

Sebbene la guida all'elaborazione non abbia carattere vincolante, è preferibile che le informazioni richieste siano fornite per evitare ritardi nell'esame del fascicolo.

La guida indica inoltre l'indirizzo del servizio degli Stati membri competente a ricevere le richieste di autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale dei nuovi fertilizzanti.

Tale servizio invierà al comitato competente per l'adattamento al progresso tecnico «Concimi» e al relativo gruppo di lavoro le domande relative ai prodotti destinati al mercato comunitario affinché possano essere esaminate.

Alla preparazione del presente documento hanno partecipato gli esperti rappresentanti delle:

- autorità competenti degli Stati membri,
- aziende del settore che fanno parte della European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) e del
- Comitato europeo di normalizzazione (CEN) TC 260.

1. OBIETTIVO

Il presente documento ha lo scopo di precisare, per quanto possibile, le informazioni necessarie al gruppo di lavoro «Concimi» della Commissione delle Comunità europee onde consentire una valutazione dei concimi che possono essere iscritti all'allegato I della direttiva 76/116/CEE (*) e di rilasciare l'indicazione «Concime CEE» a tali prodotti.

Rappresenta quindi una guida per chi (produttore o suo rappresentante) desidera ottenere per un concime o una famiglia di concimi la denominazione «Concime CEE».

Questo fascicolo informativo è il risultato dell'applicazione dell'articolo 8 della direttiva 89/530/CEE (*), il quale precisa che:

«un concime può essere introdotto all'allegato I della direttiva 76/116/CEE soltanto:

- a) se non ha effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente;
- b) se apporta elementi fertilizzanti efficaci in base alle esigenze di una coltura particolare o alle condizioni di crescita di colture particolari.»

L'esperienza acquisita ha dimostrato che le pratiche sono trattate più celermente se presentate in un fascicolo tecnico contenente tutti gli elementi tali da permettere la valutazione delle esigenze succitate.

Pertanto questo documento di lavoro è «dinamico» e potrà evolvere non soltanto in base all'esperienza acquisita nell'ambito del gruppo di lavoro, ma anche in funzione del progresso tecnico-scientifico nel settore dei concimi.

2. CONTENUTO DEL FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- informazioni relative agli effetti sulla salute, l'ambiente e la sicurezza;
- informazioni agronomiche;
- informazioni relative ai metodi di analisi ed ai risultati;
- una proposta di iscrizione all'allegato I della direttiva 76/116/CEE;
- qualsiasi altra informazione utile.

3. DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DA OGNI CAPITOLO

3.1. Informazioni relative alla salute, l'ambiente e la sicurezza

3.1.1. Scheda dei dati di sicurezza

Compilare una scheda dei dati di sicurezza comprendente le rubriche di cui alla direttiva 91/155/CEE del 5 marzo 1991 (GU n. L 76 del 22. 3. 1991, pag. 35), redatta ai sensi delle note esplicative che figurano all'allegato della direttiva citata.

(*) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

(*) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.

Pur non essendo obbligatoria per tutti i concimi ai sensi della legislazione comunitaria, la scheda di dati di sicurezza rappresenta un'ottima fonte di informazioni, benché alcune rubriche, in certi casi, non si applichino al prodotto proposto.

3.1.2. Informazioni complementari

È necessario inoltre indicare, allo stato attuale delle conoscenze, le sostanze nocive e gli agenti chimici o biologici aventi o che possono avere ripercussioni sulla salute umana e animale o sull'ambiente.

3.2. Informazioni agronomiche

3.2.1. Effetto principale ed effetti secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.

È opportuno, ma non obbligatorio, fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, visto che è possibile ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

3.2.2. Modo d'uso del prodotto

In termini generali fornire tutte le informazioni necessarie per una buona utilizzazione del prodotto.

Descrivere le condizioni di impiego del prodotto finito secondo la buona pratica agricola.

Colture: preferibilmente non indicare «adatto ad ogni coltura», ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.

Dosi d'applicazione: indicare la dose d'applicazione necessaria per ottenere l'effetto principale sulla coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.

Indicare la dose secondo il sistema agricolo, ad esempio kg di elementi nutritivi e di prodotto per ettaro all'anno. Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni applicazione e il numero di applicazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.

Modo di applicazione: precisare se il prodotto va applicato direttamente: al terreno, alla pianta (fogliame, frutti, tronco o radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio: spargimento generale o localizzato, per nebulizzazione, iniezione, irrigazione, goccia a goccia, impolveramento, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

Condizioni d'uso particolari: fornire informazioni complementari relative all'impiego del prodotto, ad esempio: tipi di suolo e stato di nutrizione; le condizioni atmosferiche; le condizioni delle colture. Descrivere tutte le situazioni nelle quali l'impiego del prodotto è sconsigliato o vietato, le miscele permesse e quelle vietate, ecc.

3.2.3. Rendimento

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della pianta per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.

Se sono pubblicati i risultati delle prove allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in una delle lingue della Comunità.

3.3. Informazioni relative ai metodi di analisi e ai risultati

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati salvo se non sono appropriati.

Per completare queste informazioni si deve allegare un bollettino con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio convenzionato. Se sono effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato («metodo della casa») fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi non standardizzati deve essere debitamente giustificato.

3.4. Proposta di iscrizione all'allegato I

Presentare una proposta di iscrizione nella forma stabilita dall'allegato I della direttiva 76/116/CEE e dalle successive modifiche, precisare la denominazione del tipo e completare le colonne corrispondenti.

3.5. Altre informazioni

Indicare ogni altra informazione ritenuta utile e che non sia stata inserita nei capitoli precedenti. Questo capitolo è completato da una bibliografia il più esauriente possibile.

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO

Ogni persona (produttore o suo rappresentante) che desideri ottenere per un concime la denominazione «Concime CEE», deve presentare il fascicolo tecnico descritto nel presente documento alle autorità competenti di uno Stato membro. Tale Stato membro assume il ruolo di re-

latore del fascicolo, di fronte al gruppo di lavoro «Concimi» della Commissione delle Comunità europee.

In base alle conclusioni del gruppo di lavoro «Concimi», la Commissione prepara una proposta di adeguamento dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE che sottopone al parere del comitato di cui all'articolo 10 e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 11 della direttiva citata.

ALLEGATO

SERVIZI COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI PER RICEVERE LE DOMANDE D'AUTORIZZAZIONE DI MESSA SUL MERCATO NAZIONALE DEI NUOVI CONCIMI

BE	DK	DE	EL	ESP	FR
<p>Ministère de l'agriculture Inspection des matières premières Manhattan Office Tower — 9^e étage Avenue du Boulevard 21 B-1210 Bruxelles Tél.: (32 2) 211 72 11 Télécopieur: (32 2) 211 72 16</p>	<p>Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby Tlf. 0045/42 88 33 66 Fax 0045/45 93 33 66</p>	<p>Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D-53123 Bonn Fax 0049/22 85 29 42 62</p>	<p>Direction of inputs for plant production, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizers, Aharon 2 GR-Athens Fax 00301/524 35 21</p> <p>State General Chemical Laboratories, Division of Raw Materials and Industrial Products, Department of Fertilizers, 16 An Isoha Str. Code No 11521 GR-Athens Fax 00301/646 51 23</p>	<p>Registro de fertilizantes y afines Dirección General de producciones y mercados agrícolas Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel E-28071 Madrid Tel. (91 3) 47 50 00 Telefax (91 4) 68 68 88</p>	<p>Ministère de l'agriculture Station d'agronomie de Laon Technologie des matières fertilisantes Rue Fernand-Christ Boîte postale 101 F-02004 Laon Cedex Tél.: (33) 23 23 64 81 Télécopieur: (33) 23 79 36 15</p>
<p>Department of Agriculture, Kildare Street IRL-Dublin Fax 353/16 62 01 98</p>	<p>Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali Ispettorato centrale repressione frodi Via Salustiana, 10 I-Roma Tel. (39-6) 482 81 54 Fax (39-6) 700 57 11</p>	<p>Ministère de l'agriculture ASTA 1, rue de la Congrégation L-2913 Luxembourg Tél.: (35 2) 47 81 Télécopieur: (35 2) 46 40 27</p>	<p>Ministério da Indústria e Energia Direcção-Geral da Indústria de Base Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 11-10^o P-1092 Lisboa Codex Fax 351/1/69 10 42</p>	<p>Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Bureau registratie meststoffen Postbus 230 NL-6700 AE Wageningen Tel. 31/837 07 54 13 Telefax 31/837 01 77 17</p>	<p>Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Fertilizer, Standards Branch, Ergon House, 17 Smith Square, Westminster, UK-London SW1P 3JR Tel. 071/238 63 42 Fax 071/238 63 38</p>
<p>IRL</p>	<p>IT</p>	<p>LUX</p>	<p>PORT</p>	<p>NL</p>	<p>UK</p>

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiera detti magnetici a grani orientati originari della Russia

(94/C 138/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera dette magnetiche a grani orientati originarie della Russia e al conseguente pregiudizio notevole per l'industria comunitaria.

Denuncia

La denuncia è stata presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) a nome dei produttori francesi, tedeschi e britannici che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria di lamiera dette magnetiche a grani orientati.

Prodotto

I prodotti in questione sono lamiera e nastri di acciai al silicio detti «magnetici» laminati a freddo a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, utilizzati per apparecchiature e installazioni elettromagnetiche (*).

Denuncia di dumping

Poiché la Russia è un paese non retto da un'economia di mercato, la denuncia di dumping è basata conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione (?) sul confronto tra i prezzi pagati o da pagare per il prodotto simile sul mercato sudcoreano e i prezzi russi praticati all'esportazione verso la Comunità.

Poiché il programma di fabbricazione del produttore del prodotto simile in Corea corrisponde a quello russo e poiché la Corea è uno dei più efficienti e concorrenziali tra i principali paesi produttori di acciaio nel mondo, i ricorrenti hanno ritenuto che la scelta della Corea del Sud come paese analogo costituisca una soluzione appropriata e non infondata. I margini di dumping calcolati su tale base sono rilevanti.

Denuncia di pregiudizio

Il ricorrente sostiene, fornendo sufficienti elementi di prova, che le importazioni dalla Russia sono rapidamente aumentate da 3 216 t nel 1991 (corrispondenti a 268 t al mese) a 5 194 t nei primi sette mesi del 1993 (corrispondenti a 742 t al mese). Durante lo stesso periodo la quota di mercato di tali importazioni nella Comunità è aumentata dal 2,3 % al 7,1 %.

Si sostiene inoltre che i prezzi di vendita nella Comunità dei prodotti importati sono notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari e che questi ultimi sono stati quindi costretti a ridurre i prezzi per rendere i propri prodotti concorrenziali rispetto a quelli oggetto di dumping o a subire un calo delle vendite.

Le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria sarebbero una considerevole diminuzione della quota di mercato nei primi sette mesi del 1993, un calo della produzione e dello sfruttamento del potenziale nonché una diminuita redditività o perdite.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) della suddetta decisione.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping e di pregiudizio o altre argomentazioni pertinenti e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale «Relazioni economiche esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (*), entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per le parti direttamente interessate, al più tardi entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non hanno ricevuto il questionario devono richiederlo entro il termine di due settimane dalla pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari richiesti entro tale termine (o successivamente) devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro i 46 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso.

(*) Si sostiene che le merci o prodotti in questione sono classificati nei codici NC 7225 10 91 e 7226 10 30.

(?) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(*) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 296 30 21/(32-2) 295 65 05.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità potranno ela-

borare conclusioni preliminari o finali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

(94/C 138/06)

Denuncia

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese e al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.

La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto della Rhône-Poulenc, l'unico produttore comunitario di cumarina.

Prodotto

L'oggetto delle presunte pratiche di dumping è la cumarina, prodotto sintetico organico che rientra nelle composizioni di profumi ed è generalmente utilizzato dall'industria dei profumi come fissativo⁽¹⁾.

Denuncia di dumping

Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, è necessario confrontare i prezzi all'esportazione dei produttori cinesi con il valore normale determinato in base a uno dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio⁽²⁾. A tal fine il denunziante ha proposto di effettuare il confronto con i prezzi di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti, che secondo la denuncia sono un adeguato paese di riferimento. La cumarina è infatti fabbricata su larga scala dal produttore statunitense, i cui prezzi sono concorrenziali con quelli del prodotto importato. Di conseguenza, il denunziante ha calcolato il margine di dumping in base al confronto tra i prezzi di vendita della cumarina negli Stati Uniti e quelli della cumarina esportata nella Comunità originaria della Repubblica popolare cinese. I margini di dumping così stimati sono significativi.

Denuncia di pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio la denuncia afferma, adducendo sufficienti elementi di prova, che le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese hanno provocato un pregiudizio notevole alla produzione comunitaria.

Nella denuncia si afferma tra l'altro che le importazioni nella Comunità di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sono aumentate del 200 %, passando da 82 t nel 1989 a 247 t nel 1992, mentre nello stesso periodo il consumo comunitario è sceso del 20,3 %. A causa della contrazione del mercato, l'andamento delle importazioni ha provocato un considerevole aumento della quota di mercato del prodotto cinese, che è passata dal 12,8 % nel 1989 al 48,4 % nel 1992.

Secondo la denuncia a causa di tali importazioni tra il 1989 e il 1993 la produzione comunitaria ha subito un calo del 58,1 %, mentre le vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno sono scese del 65,8 % e il coefficiente di utilizzazione degli impianti è sceso del 58,2 %. Inoltre i prezzi di vendita delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese nel 1992 erano inferiori ai prezzi di vendita del denunziante sul mercato comunitario di un margine medio del 29,5 %.

Inoltre, mentre i costi di produzione dell'industria comunitaria sono aumentati del 26,4 % tra il 1989 e il 1993, i prezzi di vendita sono rimasti praticamente stabili a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di pratiche di dumping.

Infine, secondo la denuncia, tale situazione ha avuto gravi conseguenze sulla redditività dell'industria comunitaria, che è considerevolmente diminuita a partire dal 1990 ed è diventata negativa o vicina allo zero nel 1992 e nel 1993.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha avviato un'inchiesta conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e fornendo prove a sostegno.

⁽¹⁾ Secondo la denuncia il prodotto in esame rientra nel codice NC 2932 21 00.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento.

Termine

Tutte le informazioni relative al caso in esame, le eventuali osservazioni in materia di dumping e di pregiudizio o qualsiasi altra informazione pertinente e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione europea, Direzione generale «relazioni economiche esterne» (Divisione I-C-1), 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (¹), entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso oppure,

(¹) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

per le parti notoriamente interessate, al più tardi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il suddetto questionario. Detta lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio. Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono richiederlo entro due settimane dalla presente pubblicazione. Tutti i questionari così richiesti (o richiesti dopo tale data) dovranno essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo di cui sopra, al più tardi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Qualora le informazioni e le osservazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il limite sopra specificato, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni preliminari o finali sulla base degli elementi disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Fornitura di varie apparecchiature scientifiche

(94/C 138/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca (Euratom), PB 2340, D-76125 Karlsruhe.
Tel. (072-47) 95 10. Telefax (072-47) 95 15 90.
 2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Licitazione privata conformemente al disposto degli articoli 50 e 51 del regolamento finanziario delle Comunità europee del 21. 12. 1977 (GU n. L 336 del 31. 12. 1977).
b), c)
 3. a) **Luogo di consegna:** Centro comune di ricerca, D-Karlsruhe.
b) **Oggetto dell'appalto:**
 1. Fornitura d'una stampa automatica, per la preparazione in operazione telecomandata di pastiglie di combustibili nucleari contenenti degli emittenti di neutroni e di raggi gamma, con le caratteristiche seguenti:
 - la stampa dovrà essere concepita per un funzionamento in scatola a guanti (glove box) stagna, essendo tutti i comandi messi all'esterno della scatola;
 - le operazioni d'alimentazione della stampa in polvere, di pressatura, e di trasporto delle pastiglie, saranno telecomandate;
 - le operazioni di cambiamento degli attrezzi, per la produzione di pastiglie di varie dimensioni, dovranno potere essere realizzate facilmente in scatola a guanti;
 - la possibilità di sostituire la scatola a guanti, con gli elementi della stampa che è stata in contatto con gli elementi radioattivi, sarà esaminata nella concezione della stampa.
 2. Fornitura di forni di sinterizzazione, sottovuoto e sotto gas, di pastiglie di combustibili nucleari contenenti degli emittenti di neutroni e di raggi gamma, con le caratteristiche seguenti:
 - il forno dovrà essere previsto per un impianto in scatola a guanti stagna, essendo tutti i comandi messi all'esterno della scatola;
- le operazioni d'entrata e di uscita delle pastiglie dal forno saranno telecomandate.
3. Fornitura di un'unità di riempimento, saldatura, e controllo d'aghi di combustibili nucleari contenenti degli emittenti di neutroni e di raggi gamma, con le caratteristiche seguenti:
 - l'impianto si farà in scatola a guanti stagna, essendo tutti i comandi messi all'esterno della scatola;
 - le operazioni di manipolazione delle pastiglie e degli aghi di combustibile saranno sia telecomandate, sia effettuate da teleoperatori.
- c) **Divisione in lotti:** Il contratto può essere suddiviso in lotti.
 - d)
 4. **Termine di consegna:** Inizio dei lavori: 1. 3. 1995.
 - 5.
 6. a) **Data limite per il ricevimento delle richieste di partecipazione:** 15. 6. 1994.
b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
c) **Lingua o lingue:** Una lingua comunitaria.
 7. **Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:** Subito dopo la selezione delle imprese candidate.
 8. **Condizioni minime:** Ai fini della selezione dei candidati, le imprese devono fornire la prova di:
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato, o in qualsiasi altra situazione equivalente in base alla legislazione dei rispettivi paesi, come pure di non essere oggetto di una procedura volta a dichiararle in una di queste situazioni.
- Essere in regola per quanto concerne la legislazione dei rispettivi paesi in materia di pagamento delle ali-

quote della sicurezza sociale nonché delle imposte e dei contributi.

Inoltre le imprese candidate dovranno fornire una copia del certificato d'iscrizione al registro nazionale dei costruttori o a registro equivalente conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi paesi.

Infine esse saranno tenute a trasmettere una descrizione sommaria dei lavori e degli impianti analoghi precedentemente realizzati.

9. **Criteri di aggiudicazione:** La selezione avrà luogo tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in particolare dell'esperienza precedente dell'impresa nel settore in questione, nonché del capitolato d'oneri, dei prezzi e delle condizioni di fornitura.

10. **Altre informazioni:** Le imprese interessate a partecipare alla gara d'appalto sono invitate a documentare la loro competenza in modo esplicito nel campo specifico della tecnologia a bassa tensione.

Le esperienze acquisite durante lavori analoghi effettuati nel settore industriale o delle istituzioni di ricerca, particolarmente nel campo dell'energia nucleare, costituiranno un fattore decisivo della scelta delle società invitate a presentare offerta.

11. **Data di invio del bando:** 5. 5. 1994.

12. **Data di ricevimento del bando da parte dell'UPUCE:** 13. 5. 1994.

Bando con invito a manifestare il proprio interesse per la partecipazione a ricerche e a prestazioni di consulenze nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù

(94/C 138/08)

1. Commissione delle Comunità europee, Task force «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», assistente del direttore generale, rue de la 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. 295 86 03. Telefax 295 72 95.

2. Avviso di bando di manifestazione d'interesse. Le persone che intendono presentare la loro candidatura per essere iscritte in un elenco sono invitate a farlo in conformità alle disposizioni del presente bando.

Saranno iscritte nell'elenco soltanto le candidature che soddisferanno ai criteri menzionati al punto 8 del presente bando.

Per ogni affare specifico relativo al settore descritto al punto 3. a), il servizio organizzatore trasmetterà il capitolato d'appalto e l'invito a presentare l'offerta a tutti i candidati iscritti nell'elenco o ad alcuni di essi scelti sulla base di preselezione relativa all'offerta della quale si tratta.

L'elenco derivante dal presente avviso sarà utilizzato esclusivamente per gli affari di valore inferiore al limite delle direttive dei «mercati pubblici» relativi.

L'elenco sarà composto in sotto-elenchi, ognuno di questi corrispondenti a una delle materie menzionate al punto 3. a).

3. a) I settori interessati dal presente bando con invito a manifestare il proprio interesse sono: sistemi e politiche adottati nel campo dell'istruzione (insegnamento prescolastico, insegnamento scolastico e insegnamento universitario); le ricerche e i lavori di consulenza potranno vertere su:

— politica dell'istruzione (a tutti i livelli di insegnamento):

analisi delle tendenze: riforme dell'istruzione, demografia, accesso e partecipazione; (AA1);

diversificazione dell'offerta d'istruzione (misure di apertura verso il mondo socioeconomico - relazioni con le imprese, collocamenti, partecipazione alla gestione delle istituzioni di istruzione, etc. - lo sviluppo dell'insegnamento aperto e a distanza); (AA2)

finanziamento dell'insegnamento a tutti i livelli; (AA3)

— funzione dell'istruzione:

le relazioni tra istruzione, competitività e occupazione (relazione tra iter educativo e esclusione sociale, istituzioni di istruzione e sviluppo della formazione continua - compresa l'istruzione degli adulti - misure che favoriscono la continuità tra l'istruzione e la formazione continua); (AB1)

- l'opinione pubblica e l'istruzione: tematiche e dibattiti attuali; (AB2)
- l'impatto del Mercato unico sui bisogni di istruzione; (AB3)
- il ruolo delle regioni e delle autorità locali nello sviluppo dell'istruzione; (AB4)
- il contributo e l'impatto della ricerca sull'istruzione (bilancio per settori); (AB5)
- valutazione dei sistemi di istruzione e della qualità:
- i dispositivi «macro» di valutazione dei sistemi (livello nazionale e regionale); (AC1)
- i dispositivi «macro» di valutazione delle istituzioni; (AC2)
- la gestione delle istituzioni di insegnamento; (AC3)
- i modi di valutazione e di certificazione delle conoscenze e delle abilità di allievi, studenti e personale insegnante; (AC4)
- attori dell'istruzione:
- concezioni e aspettative degli allievi, degli studenti, delle parti socioeconomiche e delle famiglie; (AD1)
- le concezioni e le aspettative dei docenti; (AD2)
- il reclutamento, la demografia, la formazione (iniziale e permanente), l'evoluzione della carriera dei docenti; (AD3)
- condizioni di vita degli studenti:
- accoglienza, alloggio, sicurezza sociale, parità di opportunità (handicappati, svantaggiati, etc.); (AE1)
- pedagogia e didattica:
- utilizzazione delle nuove tecnologie nel campo dell'istruzione; (AF1)
- analisi dei metodi didattici utilizzati nell'insegnamento a distanza; (AF2)
- analisi comparativa dei curricula e delle didattiche; (AF3)
- analisi dei metodi didattici appropriati per i gruppi svantaggiati (migranti, handicappati, etc.); (AF4)
- modalità d'organizzazione delle attività d'apprendimento; (AF5)
- dimensione europea dell'insegnamento:
- analisi degli elementi culturali o socioeconomico-politici adatti ad essere inseriti nei curricula o da sviluppati quali moduli di insegnamento superiore, secondario o primario; (AG1)
- mobilità negli Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'EFTA:
- lo stato attuale della mobilità degli allievi, degli studenti e dei docenti; (AH1)
- gli agevolatori e gli ostacoli alla mobilità (d'ordine legislativo, sistemi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio); (AH2)
- cooperazione transnazionale nel campo dell'istruzione:
- la valutazione dello sviluppo dei curricula e dei moduli comuni; (AI1)
- la valutazione dell'aspetto «insegnamento a distanza» nei programmi comunitari; (AI2)
- i sistemi di scambio di esperienze e di informazioni; (AI3)
- l'impatto della creazione delle reti transnazionali d'ogni genere; (AI4)
- i sistemi, dispositivi e politiche di formazione professionale (in particolare: formazione iniziale, formazione permanente, politiche di orientamento professionale, settori delle qualifiche professionali); le ricerche e i lavori di consulenza potranno vertere su:
- dispositivi e sistemi di formazione:
- la trasparenza, corrispondenza, riconoscimento e convalida delle qualifiche professionali; (BA1)
- la creazione di sistemi generali di anticipazione dei bisogni in materia di formazione e di qualifica; (BA2)
- l'adattamento dei sistemi, dei metodi e degli strumenti di formazione ai bisogni di formazione; (BA3)
- i metodi e strumenti di valutazione della qualità dell'offerta di formazione; (BA4)
- i metodi di formazione per le imprese (in particolare le PMI); (BA5)
- lo sviluppo del diritto alla formazione (credito giovani, etc.); (BA6)
- le forme d'alternanza e di cooperazione fra imprese e organismi di formazione e università; (BA7)
- le reti nel campo della formazione professionale e loro efficacia (tra centri di formazione, centri di formazione e di ricerca, a livello settoriale, . . .); (BA8)
- gli iter formativi per gli ideatori e i pianificatori della formazione; (BA9)

la contabilizzazione delle spese di formazione nella contabilità nazionale e in quella delle imprese, in particolare nella prospettiva dell'investimento formazione; (BA10)

le politiche e le azioni di formazione professionale per l'ingresso sul mercato del lavoro e/o il reinserimento dei giovani provenienti da regioni svantaggiate o periferiche; (BA11)

sviluppo di sistemi e metodi per il reinsegnamento nella società e nel lavoro e/o il reinserimento dei giovani provenienti da regioni svantaggiate o periferiche; (BA12)

sviluppo di sistemi e metodi per il reinserimento nella società e nel lavoro dei giovani in difficoltà, in particolare dei giovani emarginati: drogati, disoccupati di lunga durata; (BA13)

politiche e azioni di formazione professionale più particolarmente legate all'integrazione e al reinserimento delle donne nel mercato del lavoro; (BA13)

formazione dei quadri delle amministrazioni nazionali e regionali in merito all'attuazione delle politiche comunitarie; (BA14)

efficacia dell'orientamento e della formazione professionale nella lotta contro la disoccupazione; (BA15)

mezzi per valorizzare le diversità culturali per i giovani in collocamenti transnazionali; (BA16)

il flusso di giovani nella formazione iniziale e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; (BA17)

metodi e sistemi di istruzione miranti a contenere/ridurre la violenza tra i giovani; (BA18)

— mercato della formazione:

metodi e strumenti a disposizione delle imprese (in particolare le PMI) per effettuare un audit «Risorse umane» e sistemi di attuazione della formazione per le imprese (in particolare le PMI); (BB1)

forme di organizzazione del lavoro che consentono di promuovere la qualificazione; (BB2)

indagini settoriali sui piani di formazione permanente delle imprese e sui nuovi metodi di valutazione delle competenze sul luogo di lavoro; (BB3)

analisi della politica contrattuale in materia di formazione e del ruolo delle parti sociali nella formazione; (BB4)

evoluzione delle professioni e delle qualifiche; (BB5)

definizione dei criteri e delle misure della qualità, dell'analisi costo/efficacia e dell'analisi di redditività della formazione; (BB6)

politiche e azioni di formazione professionale che agevolano l'integrazione dei giovani handicappati nel mercato del lavoro; (BB7)

politiche a favore della gioventù (azioni a favore dei giovani al di fuori del contesto dell'istruzione e della formazione professionale); le ricerche e i lavori di consulenza potranno vertere su:

definizione di una politica europea della gioventù; (CA1)

bilancio degli studi e delle ricerche esistenti in materia di politica della gioventù; (CA2)

miglioramento della diffusione dell'informazione dei giovani nell'ambiente dei giovani svantaggiati; (CA3)

sviluppo della cooperazione con i paesi dell'Est, i paesi mediterranei e i paesi dell'America latina; (CA4)

questioni orizzontali relative all'istruzione, alla formazione e alle politiche della gioventù:

— valutazione e monitoraggio di progetti e programmi comunitari; (DA1)

— raccolta delle informazioni statistiche esistenti a livello nazionale, sviluppo di concetti comparabili a partire dai lavori nazionali, definizione di quadri metodologici comuni e globali suscettibili di essere utilizzati a livello nazionale; (DB1)

— legami tra istruzione e formazione da un lato e industria e vita economica dall'altro; (DC1)

— legami tra l'istruzione e la formazione da un lato e le nuove tecnologie dall'altro; (DD1)

— legami tra l'istruzione e la formazione da un lato e le preoccupazioni concernenti la coesione economica e sociale dall'altro; (DE1)

— legami tra l'istruzione e la formazione da un lato e le politiche di lotta contro la disoccupazione dall'altro; (DF1)

— legami tra l'istruzione e la formazione da un lato e le preoccupazioni relative allo sviluppo regionale (in particolare a favore delle regioni meno sviluppate), dall'altro; (DG1)

— legami tra l'istruzione e la formazione da un lato e l'evoluzione demografica dall'altro; (DH1)

— cooperazione con i paesi terzi:

stato della cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù con i paesi dell'America latina; (DI1)

riconoscimento delle qualifiche professionali e trasferimento dei crediti di studio (credits) nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi; (DI2)

situazione attuale della formazione professionale nell'America latina; (DI3)

conseguenze della creazione del NAFTA nei campi dell'istruzione e della formazione e sulla cooperazione con l'Unione europea in tali campi; (DI4)

situazione degli scambi di studenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e ostacoli che si frappongono a tali scambi (in particolare in materia di sicurezza sociale, di immigrazione, ostacoli linguistici); (DI5)

potenzialità di cooperazione con gli USA e il Canada in materia di formazione nel campo dell'innovazione tecnologica; (DI6)

— insegnamento e apprendimento delle lingue:

politiche degli Stati membri in materia di insegnamento e di apprendimento delle lingue; (DJ1)

metodi e strumenti per un audit linguistico; (DJ2)

analisi dei bisogni; (DJ3)

metodi e strumenti di apprendimento; (DJ4)

valutazione e convalida delle conoscenze; (DJ5)

— informazione e comunicazione in merito alle politiche comunitarie nei campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù:

attuazione di azioni globali di informazione, in partnership tra la Commissione, gli Stati membri e le strutture operative dei programmi comunitari; (DK1)

redazione di articoli in linguaggio giornalistico; (DK2)

traduzione, revisione, adattamento linguistico e stilistico di articoli; (DK3)

definizione dei supporti informativi (pubblicazioni, esposizioni, servizi audiovisivi, relazioni pubbliche, relazioni con i mass-media, ricorso ai mezzi offerti dalle tecnologie moderne...); (DK4)

Le attività di ricerca e di consulenza potranno avere quale oggetto l'attuale status delle politiche e delle attività in tali settori ovvero la configurazione di nuove politiche o azioni. Si potrà trattare di politiche a livello degli Stati membri o a livello comunitario (in particolare nell'ambito previsto dagli articoli 126 e 127 del trattato dell'Unione europea) nonché della cooperazione con i paesi terzi in tali settori (in particolare con i paesi membri dell'associazione europea di Libero scambio - EFTA - e con i paesi dell'Europa centrale e orientale).

3. b) Le ricerche eventualmente promosse dalla Commissione, orientate verso i settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, sono di diversa natura e importanza. A titolo d'esempio, anche se puramente indicativo, possono essere citate: brevi analisi mirate, volte a fare il punto su un tema specifico, analisi di media portata, accentrate su un problema più ampio e/o in grado

di mettere a punto fattori di valutazione, di riflessione e di prospettiva, analisi teoriche approfondite su soggetti di portata generale allo scopo di seguire le tendenze più significative nei settori indicati.

Lo stesso vale per le prestazioni di consulenza cui la Commissione potrebbe ricorrere per la sua azione di assistenza nel quadro delle attività svolte nei settori interessati.

4. Sussiste la possibilità di effettuare le prestazioni nei locali della Commissione ovvero presso l'offerente.

5. La lista dei contraenti potenziali rimarrà valida fino al 30. 4. 1997.

6. La Commissione affida frequentemente lavori di ricerca a livello comunitario. Conseguentemente il contesto giuridico o di fatto a cui può appartenere la parte interessata rappresenta un criterio di selezione di grande importanza. La Commissione invita pertanto le parti interessate a precisare i rapporti che intercorrono con un qualsiasi gruppo (o più gruppi) di natura giuridica (gruppo di consulenza con filiali in vari paesi) o di natura operativa (pubblicazioni comuni o ricerche congiunte) o pragmatica (collaborazione con altri consulenti e organismi). All'occorrenza, le parti interessate sono invitate a precisare se sono disposte a collaborare con il o i consulenti o organismi scelti dalla Commissione per la realizzazione di determinati lavori.

7. a) Gli interessati sono invitati ad inviare l'atto di candidatura in busta chiusa al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee, Task force, «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», assistente del direttore generale, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, all'attenzione della signora Dormal-Marino.

7. b) Sulla busta dovrà figurare la menzione: «invito a manifestare il proprio interesse n°...»

Le domande di partecipazione prive delle documentazioni richieste o accompagnate dal formulario incompleto non verranno prese in considerazione.

La Commissione si riserva il diritto di richiedere informazioni complementari ai candidati dopo la consegna e in fase di esame dell'atto di candidatura.

Degli atti di candidatura sarà accusata ricevuta.

8. All'atto di candidatura dovrà essere tassativamente allegato il formulario debitamente compilato, che può essere richiesto alla:

Commissione delle Comunità europee, Task force «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», assistente del direttore generale, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Inoltre il dossier dovrà essere completato dalla seguente documentazione in duplice copia:

- una nota esplicativa del candidato e delle sue attività che consentano di valutarne le competenze nei settori prescelti. Se il candidato è una persona fisica, un documento attestante la sua situazione giuridica nonché un curriculum vitæ a cui va aggiunta una descrizione particolareggiata delle sue attività per poter valutare quantitativamente e qualitativamente la sua esperienza,
- un documento da cui risultino le generalità dei membri del quadro dirigente nel caso in cui il candidato sia una persona morale; pezze giustificative (bilanci e conti di profitti e perdite per gli ultimi 3 esercizi) comprovanti la sua solidità finanziaria;
- un prezzario indicativo, eventualmente una forcella dei costi di prestazioni persona/giorno, spese comprese, eccettuata una previsione delle spese di missione e di soggiorno al di fuori del luogo principale di esecuzione dei lavori; i prezzi vanno tassativamente espressi in ECU e in esenzione dei diritti, imposte e tasse (considerando che la Commissione delle Comunità europee è esentata da qualsiasi diritto, imposta e tassa ai sensi delle disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee allegato al trattato dell'8. 4. 1965 che istituisce un Con-

siglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee),

- una nota informativa sui mezzi a disposizione del candidato, da cui risulti la sua capacità a disporre, per l'espletamento di un eventuale mandato conferitogli, di personale qualificato e delle indispensabili infrastrutture; nella fattispecie è opportuno allegare qualsiasi documento utile;
- referenze su precedenti lavori effettuati nel campo dei temi proposti; un elenco degli studi, contratti di servizi, consulenze e altri lavori effettuati precedentemente,
- Gli atti di candidatura dovranno essere presentati in una delle lingue ufficiali utilizzate nelle Comunità europee.

9. Il presente invito rimarrà aperto onde consentire agli interessati di presentare in qualsiasi momento la loro candidatura mediante l'invio, per esame, del loro dossier ai fini dell'iscrizione nelle liste dei consulenti che verranno così costituite.

I candidati sono tenuti ad informare in permanenza la Commissione di tutte le modifiche intervenute nella loro situazione, al fine di consentire che il loro atto di candidatura possa essere tenuto costantemente aggiornato.